

## **CAPITOLATO TECNICO**

SELEZIONE DI UNA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CHIAMATA AD ISTITUIRE E GESTIRE UN FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSO DENOMINATO "FONDO FAMILY".

### **ART. 1**

#### **Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato tecnico, in esecuzione di quanto previsto nell'Art. 19 co 4° lettera "b" del Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura", disciplina l'affidamento a una Società di gestione del risparmio (di seguito "SGR"), mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice"), dei servizi finanziari di cui all'Allegato II A del Codice, Categoria 6, 66120000-7 Servizi bancari di investimento ed servizi affini, concernenti l'istituzione e gestione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato Fondo Family (di seguito "Fondo Family").

La SGR dovrà:

- istituire il Fondo Family, recependo le caratteristiche e la struttura indicate nella bozza di regolamento allegato al presente bando;
- procedere alla autorizzazione del medesimo presso le competenti autorità di Vigilanza, dopo aver provveduto ad integrare la bozza di regolamento allegata con le parti mancanti;
- gestire il medesimo Fondo sia sotto il profilo amministrativo che finanziario per tutta la durata del medesimo, salva la revoca.

Con la partecipazione alla presente gara di appalto, i concorrenti accettano integralmente le norme stabilite nel presente capitolato, nella bozza di regolamento di gestione allegata e nel bando nella sua interezza.

### **ART. 2**

#### **Struttura e contenuti del Regolamento del Fondo**

In allegato al presente bando viene data la bozza di regolamento di gestione del Fondo. La stessa è stata redatta dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi fissati dalla normativa di settore. Il testo del regolamento dovrà essere integrato nelle parti mancanti da parte della SGR che risulterà aggiudicataria del presente bando. Le modifiche alla bozza di regolamento allegata saranno possibili al solo fine di rendere il medesimo conforme o maggiormente compatibile con la normativa di settore.

Si considerano parti essenziali del presente bando gli articoli di seguito elencati, eventuali modifiche a detti articoli saranno possibili solo a seguito specifiche indicazioni pervenute dalle autorità di Vigilanza in sede di autorizzazione o dietro indicazioni della stazione appaltante:

1. Denominazione e durata del Fondo;
2. Modalità e termini di rimborso delle quote;
3. Attribuzioni del Comitato tecnico Consultivo;
4. Attribuzioni dell'Assemblea;

### **ART. 3**

#### **Governance del Fondo — Comitato Consultivo** **ed Assemblea dei Partecipanti**

Nella governance del Fondo è prevista la presenza di un Comitato tecnico Consultivo e dell'Assemblea dei partecipanti. Si rimanda agli specifici articoli della bozza di regolamento per le modalità di elezione e le attribuzioni relative.

### **ART. 4**

#### **Requisiti del Regolamento del Fondo** **e Politiche di investimento**

Il fondo Family è un fondo obbligazionario a medio termine, il cui scopo è l'investimento collettivo delle somme versate dai Partecipanti in strumenti obbligazionari e monetari diversificati, con l'obiettivo di un rendimento in linea con il livello di rischio assunto, mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo. Il Fondo presenta un livello di rischio basso. Non sono consentiti investimenti in titoli di capitale. Gli investimenti in OICR possono essere effettuati previa valutazione della congruità degli obiettivi di gestione dell'OICR con i limiti di seguito esposti e con un investimento massimo in OICR pari al 20% del

controvalore totale del portafoglio del Fondo, fatto salvo che dette commissioni non dovranno gravare sul TER del Fondo.

2. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Il Fondo può investire in strumenti finanziari considerati di qualità adeguata (investment grade) da un'agenzia di rating, emessi o garantiti da Governi centrali o banche centrali di Paesi dell'Unione Europea, nonché dall'Unione Europea, dalla Banca centrale Europea o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Regione Trentino Alto Adige, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché dagli enti di diritto pubblico o privato dalle stesse controllati o garantiti, per tali ultime tipologie di emissione, anche se non quotate in un mercato regolamentato, sarà possibile un investimento di un controvalore superiore al 10% degli attivi del Fondo. Inoltre, potrà investire in strumenti finanziari di elevata qualità emessi da emittenti sovrani e sovranazionali.

3. Il Fondo effettua investimenti in titoli denominati esclusivamente in Euro.

4. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in obbligazioni, strumenti del mercato monetario, obbligazioni e liquidità, nel limite del 100% del patrimonio, è prevista la facoltà di investire in OICR con i limiti sopra indicati. Non è consentito l'utilizzo di derivati neanche con finalità di copertura, non è consentito il rischio di cambio e l'utilizzo della leva nella gestione.

5. La composizione del portafoglio sarà caratterizzata da una durata media residua finanziaria non superiore a 2,5 anni da spostare sotto elencazione durate residue, inoltre si prevede un ulteriore vincolo inerente la durata residua dei singoli strumenti finanziari in portafoglio che è soggetto ad una limitazione così strutturata:

-1° anno di attività 7 anni

-2° anno di attività 6 anni

-3° anno di attività 5 anni

-4° anno di attività 4 anni

-5° anno di attività 3 anni

Decorso il primo quinquennio di attività, la limitazione sulla durata residua dei singoli strumenti finanziari viene sospesa, ferme restando le altre limitazioni del presente articolo.

6. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire è

basato sull'analisi delle dinamiche macroeconomiche e finanziarie dei principali Paesi europei, in particolare dell'Area Euro, e delle relazioni tra queste e le politiche economiche. Particolare enfasi è data alla gestione del rischio di credito che è monitorato e gestito tramite una attenta gestione della concentrazione degli strumenti in portafoglio.

Il Fondo non può operare in situazione di conflitto di interessi con la SGR che lo gestisce.

La medesima SGR non può delegare a terzi in tutto od in parte l'attività di gestione.

Limiti alla gestione:

1. I titoli di debito dovranno avere un rating minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating. I titoli del debito pubblico italiano non sottostanno a detta previsione di rating minimo, così come i titoli emessi o garantiti dalla Regione Trentino Alto Adige o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Anche nel caso vengano utilizzati degli OICR, il predetto limite di rating dovrà essere rispettato, curando che nel prospetto dello stesso venga riportata una analoga previsione.

2. Limiti di concentrazione:  
sono previsti distinti limiti di concentrazione in funzione della tipologia di strumento finanziario ed emittente, gli stessi debbono essere calcolati avuto a riferimento il controvalore totale del portafoglio. La struttura dei limiti di seguito esposti non si applica ai soli titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana. I livelli di rating previsti sono riferiti alla scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating:

- a. OICR ed ETF di qualsiasi natura:
  - massimo 20% del portafoglio;
  - massimo 5% nel patrimonio totale dell'OICR o ETF;
- b. Titoli strutturati od aventi componente derivativa:
  - non previsti;
- c. Investimenti in "private placement":
  - non previsti;
- d. Titoli di debito, vedasi la seguente tabella:

RATING		LIMITI		
		max per singolo titolo		max su
minimo	massimo	su portafoglio	su singola emissione	portafoglio
AAA		10.00%	10.00%	100.00%
AA+	AAA-	6.00%	5.00%	70.00%
A	AA	3.00%	5.00%	50.00%
BBB+	A-	1.00%	2.00%	10.00%
NO RAT.	BBB	0.00%	0.00%	0.00%

#### **ART. 5**

##### **Classi di Quote, Proventi di gestione e Rimborsi**

Le Quote di partecipazione al Fondo saranno regolate dal diritto italiano, non quotate su mercati regolamentati e riservate alle tipologie di investitori previste nel regolamento, che abbiano dichiarato di possedere la necessaria preparazione per analizzare e valutare i rischi connessi alla partecipazione nel Fondo Family.

#### **ART. 6**

##### **Fasi dell'operazione e ruoli delle parti coinvolte**

Le fasi per l'istituzione del Fondo sono le seguenti:

- la SGR istituisce il Fondo;
- la SGR provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni alle autorità di Vigilanza, nonché ad acquisire le eventuali autorizzazioni;
- i partecipanti conferiscono il patrimonio al Fondo mediante versamenti in denaro e/o apporti in natura;
- a fronte dell'apporto in natura o del versamento in denaro, vengono emesse le Quote (eventualmente differenziate) integralmente sottoscritte dai partecipanti al Fondo;
- la SGR provvede alla gestione del Fondo sino alla liquidazione dello stesso, salvo la sua sostituzione da parte dell'Assemblea per le motivazioni e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

**ART. 7**

**Obblighi della SGR relativi alla costituzione del Fondo**

La SGR provvede a tutte le attività inerenti la costituzione del Fondo, in coerenza con le previsioni della normativa vigente. In particolare, la SGR deve:

- redigere il regolamento di gestione, basandosi sulla bozza di regolamento allegata;
- istituire il Fondo;
- identificare e nominare la Banca Depositaria del Fondo;
- nominare la società di revisione incaricata della revisione dei conti del Fondo;
- adempiere alle attività necessarie alla circolazione delle quote;
- provvedere alle attività necessarie alla sottoscrizione delle quote;
- perfezionare tutti gli adempimenti operativi ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

**ART. 8**

**Obblighi della SGR relativi alla gestione del Fondo**

La SGR gestisce il Patrimonio del Fondo in autonomia e secondo le proprie scelte discrezionali, nel rispetto della normativa applicabile, del Regolamento di gestione del Fondo in conformità con le previsioni di cui al presente Capitolato, agli altri atti di gara, e alle disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

La SGR si obbliga a produrre tutta la reportistica ufficiale in favore dei sottoscrittori in formato bilingue italiano e tedesco.

La SGR si obbliga inoltre, ad assicurare un presidio sul territorio finalizzato alla gestione dei rapporti con i quotisti.

In sede di sottoscrizione delle quote del Fondo, la SGR ha l'obbligo di accertare il possesso in capo ai soggetti privati dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**ART. 9**

**La sostituzione della SGR**

La sostituzione della SGR nella gestione del Fondo può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:

- (a) dietro motivata richiesta del Comitato Tecnico consultivo;
- (b) qualora, durante tutta la vita del Fondo, i Partecipanti titolari con le maggioranze previste nel regolamento votino a favore della rimozione della SGR dall'incarico a seguito dell'insorgenza di atti dolosi, gravemente colposi o fraudolenti;
- (c) in caso di liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o scioglimento della SGR;
- (d) in seguito alla perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della SGR;
- (e) come conseguenza di operazioni di fusione o scissione della SGR;
- (f) rinuncia all'incarico da parte della SGR.

**ART. 10**  
**garanzie**

E' prevista la cauzione sia provvisoria che definitiva con le forme e le modalità previste nel bando. In caso di RTI la riduzione del 50% prevista per i soggetti in possesso di certificazione di qualità iso 9000 è subordinata al possesso di tale requisito sia per il mandante che per il mandatario. E' prevista la possibilità di adottare una garanzia fideiussoria revolving, con possibilità di svincolo parziale da computare in ragione delle masse sotto gestione

**ART. 11**  
**Commissioni spettanti alla SGR e corrispettivo d'appalto**

Le commissioni a base d'asta sono state individuate in considerazione dei seguenti elementi:

- commissioni di mercato applicate dalle SGR operanti nel campo della gestione di fondi chiusi mobiliari;
- specificità inerenti la tipologia di gestione richiesta;
- presenza di un Fondo strutturato su classi di quote.

Le commissioni a base d'asta sono riepilogate nella seguente tabella:

Patrimonio minimo del Fondo		€ 70.000.000,00	
Commissione di gestione: 0,60% dell'ammontare minimo del fondo	Annuale	€ 420.000,00	
	per 10 anni		€ 4.200.000,00
Commissione di amministrazione:	annuale	€ 140.000,00	

0,20% dell'ammontare minimo	per 10 anni		€ 1.400.000,00
Commissione per l'istituzione del Fondo una tantum all'avvio del medesimo			€ 50.000,00
Importo complessivo corrispettivo a base d'asta			€ 5.650.000,00

**ART. 12**

**Finanziamenti**

Il Fondo non potrà assumere finanziamenti per l'attivazione degli investimenti e la sua operatività.

**ART. 13**

**Conflitti di interesse**

Nella gestione del Fondo non è consentito porre in essere operazioni ed atti in conflitto di interessi e con parti correlate.

**ART. 14**

**Divieto di delega di scelte di investimento**

La SGR aggiudicataria potrà esercitare la facoltà di delega di cui all'art. 33 comma 4 del D.Lgs. 58/98, limitandola a servizi di supporto alla gestione quali studi e ricerche di mercato, assistenza nella definizione dell'asset allocation analisi di rischio ed attività similari. Potranno essere oggetto di delega anche i seguenti servizi:

1. i servizi di banca depositaria;
2. i servizi inerenti la revisione dei conti del Fondo;
3. i servizi inerenti la circolazione e sottoscrizione delle quote del Fondo.

Il controvalore dei servizi delegati non potrà in nessun caso eccedere il valore del 30% della prestazione principale del presente bando.

**ART. 15**

**Legge applicabile e foro competente**

Il rapporto tra il Consiglio Regionale e la SGR è regolato e va interpretato ai sensi della legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a tale rapporto, sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.

**ART. 16**

**Rinvio a norme vigenti**

Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige  
Fondo Family - Capitolato Tecnico

Per quanto non previsto nel presente Capitolato tecnico, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore in materia di Fondi comuni di diritto italiano.